

L'Ue detta la linea sulla valutazione di impatto ambientale

L'istituto della valutazione di impatto ambientale deve garantire che i progetti con un impatto significativo sull'ambiente siano adeguatamente valutati prima di essere approvati. I possibili impatti che un progetto può avere sull'ambiente (sia dalla sua costruzione che dal suo funzionamento) sono identificati e valutati attraverso la fase dello screening. Per questa fase può essere presentato esclusivamente lo studio preliminare ambientale. Mentre per la Via vera e propria, si possono presentare elaborati progettuali tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

È con le nuove linee guida della Commissione Ue del 15 novembre 2017 che vengono forniti i chiarimenti sulla procedura di screening (verifica di assoggettabilità a Via), di scoping (definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) e sulla predisposizione dello studio di impatto ambientale. Le linee guida europee rappresentano una bussola per la corretta attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal dlgs 104/2017 (si veda ItaliaOggi del 7 luglio 2017). Esse aggiornano e integrano altre linee guida, già pubblicate nel



Le linee guida europee su www.ItaliaOggi.it/documenti

2001, per garantire la necessaria coerenza con le nuove disposizioni della direttiva 2014/52/ Ue che ha introdotto significative modifiche alla disciplina della Via, sia procedurali che tecniche.

Studio preliminare ambientale in forma elettronico. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, assieme alla copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori. La verifica della circostanza se il progetto comporta possibili impatti ambientali è condotta dall'autorità competente. Il proponente ha facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente, che è finalizzata a definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento

del procedimento di Via. L'autorità competente – basandosi sulla documentazione trasmessa dal proponente – comunica a quest'ultimo l'esito delle proprie valutazioni entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

Termini e decisione di non assoggettamento a Via. I termini per l'adozione, a parte dell'autorità competente, del procedimento di screening di Via vengono fissati entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dello studio preliminare ambientale. Ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni richieste. In circostanze eccezionali è previsto che l'autorità competente proroghi,

per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. In questo caso è compito dell'autorità proponente comunicare al proponente per iscritto le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.

